

## Pasquale Stanzone

### La via europea all'intelligenza artificiale

#### 1. L'antiquatezza dell'uomo

Ringrazio gli organizzatori del Convegno per quest'occasione di riflessione su di un tema- il governo dell'intelligenza artificiale - intorno a cui ruotano scelte e questioni dirimenti per il futuro.

Nel primo Novecento il “dominio della tecnica” fu considerato tratto distintivo del post-moderno, sì che Martin Heidegger poteva esclamare „*Siamo troppo in ritardo per gli dei, troppo in anticipo per comprendere l'Essere*”.

Anche se Parmenide di Elea aveva affermato due millenni addietro che l'essere è ciò che è.

Ma la primazia della tecnica caratterizza ancor più marcatamente il nostro tempo, in cui l'uomo rischia di esserne non più *dominus*, ma ad essa subalterno. E ciò avviene per un tratto che caratterizza, senza precedenti, le nuove tecnologie: la potenza trasformatrice, l'attitudine a elaborare nuovi significati del mondo, cambiando il nostro stesso modo di conoscere, incidendo sullo sguardo prima che sull'orizzonte.

La gerarchia delle notizie decisa dagli algoritmi; la potenza selettiva dell'indicizzazione che mostra soltanto alcuni contenuti e non altri; l'intelligenza artificiale che assume decisioni sempre più determinanti, ma anche più autonome, sono un esempio paradigmatico di come le nuove tecnologie condizionino lo stesso processo formativo delle nostre convinzioni, plasmando l'opinione pubblica e insidiando l'autodeterminazione individuale.

In questo vorticoso sovvertimento di relazioni, di coordinate, di gerarchie valoriali, compito principale del diritto è restituire all'uomo quella centralità che, sola, è garanzia di un rapporto armonico con la tecnologia e, ad un tempo, di consolidamento dell'indirizzo personalista su cui si fondano la nostra Costituzione e l'ordinamento dell'Unione europea.

Del resto, *hominum causa omne ius constitutum* estera già la solida, saggia convinzione dei giuristi del passato.

Se, infatti, il diritto è morfologia del sociale ma anche sistema assiologico in cui l'innovazione incontra il suo orizzonte di senso e i suoi limiti necessari, esso costituisce la cornice imprescindibile in cui inscrivere l'evoluzione di una tecnica che appare sempre meno neutra.

Come indicano le innumerevoli applicazioni dell'intelligenza artificiale, infatti, la tecnica oggi perde sempre più il suo carattere strumentale per assurgere a fine in sé; non si limita a proporre soluzioni, ma pone problemi nuovi e scardina coordinate assiologiche, ridisegnando la geografia del potere e il suo sistema di *checks and balances*.

Ne risultano profondamente incise le strutture democratiche - che si trovano a fronteggiare poteri privati emergenti in forme nuove - e la stessa tassonomia delle libertà e dei diritti individuali, con il loro apparato di garanzie e la loro vocazione egualitaria.

Ecco perché il discorso sulla tecnica, oggi, è essenzialmente un discorso sul potere e sulla libertà, pertanto, un discorso sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a dare un contributo importante se si vuole agire, e non subire, l'innovazione.

Il diritto è, dunque, tra le scienze sociali quella che ha l'onere più gravoso ma, in fondo, anche più importante: vedere orizzonti e confini, di estrarre dalle altre discipline (etica, sociologia, antropologia, filosofia) le ragioni e il senso del limite da opporre a una corsa altrimenti insensata verso “magnifiche sorti e progressive”.

Il rapporto tra nuove tecnologie e diritto si declina in alcune questioni particolarmente rilevanti: l'allocazione e la dinamica del potere; la costruzione dell'identità e il problema della libertà dall'algocrazia; le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale e della stessa privacy.

## 2. L'allocazione del potere

Il primo aspetto, l'allocazione del potere, è intimamente legato alle dinamiche che governano la rete e che hanno determinato, in pochi anni, l'affermazione incontrastata delle piattaforme, come protagonisti assoluti di quella che avrebbe dovuto essere l'era della disintermediazione.

Le piattaforme rappresentano, in altri termini, autorità di fatto che tuttavia, proprio in questa fase, la più recente legislazione europea sta tentando di disciplinare come autorità, almeno in parte, “di diritto”, ascrivendo loro responsabilità corrispondenti almeno parzialmente ai poteri e funzionali alla garanzia dei diritti fondamentali incisi, in varia misura, dalla loro azione.

Nel contesto attuale, in cui l'acquisizione di beni, la fruizione di servizi, l'accesso alla conoscenza e all'informazione, i rapporti sociali sono necessariamente intermediati da piattaforme le più varie, il loro ruolo diviene centrale per l'esercizio, da parte dei cittadini, di diritti fondamentali, di cui i titani della rete rischiano di divenire arbitri dal potere insindacabile, autolegittimantesi e *superiorem non recognoscentes*.

Gli esempi potrebbero essere tanti e diversificati, ma mi limito ad alcune considerazioni.

Anzitutto, la sospensione degli *account Facebook e Twitter* di Donald Trump ha rappresentato plasticamente, all'opinione pubblica mondiale, come le scelte di un soggetto privato, il gestore di uno o di altro *social network* possano decidere le sorti del dibattito pubblico, limitando a propria discrezione il perimetro concesso alle esternazioni persino dell'allora Presidente degli Stati Uniti.

E' noto, infatti, che solamente nei casi marginali di *clear and present danger* la Corte Suprema statunitense ha ammesso delle limitazioni al Primo Emendamento, procedendo in tal senso, di recente, solo relativamente alla propaganda apologetica del terrorismo internazionale. La libertà di manifestazione del pensiero è infatti così radicata nella cultura e nel pensiero giuridico americano da relegare ad eccezioni rarissime le ipotesi di sindacato su contenuti illeciti.

Ma il ruolo centrale delle piattaforme è emerso, in maniera forse anche più eclatante perché estesa a ogni ambito della vita, a causa delle restrizioni “fisiche” imposte dalla pandemia, che hanno dimostrato, nel bene e nel male, la nostra dipendenza dalla rete. Se il doveroso distanziamento fisico non è divenuto anche sociale lo si deve, in fondo, alla capacità delle nuove tecnologie di ricreare nello spazio virtuale legami, relazioni e luoghi di discussione.

La rete è divenuta spazio di celebrazione del processo – persino quello penale, necessariamente basato sull'oralità e sul contraddittorio -luogo di formazione scolastica e universitaria, ambito di svolgimento ormai ordinario dei confronti istituzionali e politici.

A una piattaforma, collegata ad *app* volontariamente scaricate dai cittadini, si è affidato il sistema di tracciamento digitale dei contatti ai fini dell'individuazione della catena epidemiologica, partendo dall'assunto che

per ricostruire le relazioni tra persone (e quindi i potenziali contagi) un valido indice sia proprio quello delle relazioni (di prossimità) tra i loro telefoni.

A piattaforme le più varie (e spesso soggette a giurisdizioni estere) si è, dunque, consegnato, con i nostri dati anche tra i più sensibili, la quasi totalità delle nostre vite, con garanzie tuttavia spesso esigibili soltanto sul terreno della protezione dei dati, grazie all'applicabilità extraterritoriale del Gdpr in virtù del criterio della localizzazione del destinatario del servizio.

Per altro verso, le elezioni presidenziali americane, con i sistemi di *fact checking* adottati anche da *blog* e *social network* hanno dimostrato la centralità delle piattaforme nella formazione dell'opinione politica di cittadini sempre più adusi a informarsi sui canali telematici, tanto più accessibili quanto più insidiosi. Ma anche questo tipo di strategie non risolve, molto probabilmente, il nodo di fondo del “*nudging*” venuto alla luce con *Cambridge Analytica*, ovvero dell'influenza del *microtargeting*; delle notizie e finanche della propaganda elettorale selettivamente proposte all'utente, in base al suo profilo di elettore stilato dall'algoritmo con il pedinamento digitale della sua attività in rete.

È il fenomeno che Cass Sunstein ha definito del “*Daily me*”, ovvero della presentazione del reale modellata, da parte dell'algoritmo, secondo la categoria (di consumatore, di utente, di elettore) cui esso ritenga di ascrivere il soggetto, con effetti inevitabilmente distorsivi sul pluralismo informativo e sulla stessa autodeterminazione individuale.

Il contrasto di tali fenomeni distorsivi passa, in primo luogo, dalla prevenzione dell'illecito sfruttamento dei dati degli utenti che ne è alla base e che spiega perché la disciplina europea sanzioni espressamente l'uso illecito di dati personali per condizionare i risultati elettorali.

La responsabilizzazione delle piattaforme sul terreno della privacy è una strategia importante, se riesce a contrastare uno dei principali strumenti di distorsione del processo formativo della volontà individuale (in ambito commerciale, informativo, politico), ovvero il *microtargeting*. Ma soprattutto, gli obblighi imposti ai gestori dalla disciplina *privacy* mirano a contrastare l'indebito sfruttamento della principale risorsa su cui si basa il potere nel digitale, ovvero i dati, ceduti spesso nell'inconsapevolezza del loro valore.

La gratuità apparente con cui si presentano i servizi digitali è, infatti, una delle ragioni del successo del modello economico su cui si fonda il capitalismo digitale, appunto definito “estrattivo” e il “predominio contrattuale” alla base delle autorità di fatto.

In questa opera di “giuridificazione” della rete (intesa come emancipazione da uno stato di anomia che non è libertà ma soggezione alla *lex mercatoria*), è significativo il richiamo in sede europea alla protezione dei dati come baricentro intorno a cui ruota un complesso sistema di tutele, che è divenuto “un modello per gran parte del mondo”.

### **3. L'identità**

Il digitale ha scardinato non soltanto il sistema di allocazione tradizionale del potere, ma anche il processo di costruzione dell'identità e, quindi, il suo rapporto con la libertà.

Se il lemma ‘identità’ è un *singularia tantum* perché esso non è mai stato concepito che al singolare, rappresentato da coordinate tendenzialmente immutabili tra cui il nome, la cui privazione, non a caso, ha sempre costituito la violazione più profonda della dignità.

Le nuove tecnologie hanno, invece, reso il termine “identità” necessariamente plurale, affiancando all’identità fisica anche un caleidoscopio di identità digitali che concorrono, fin quasi a prevalere, sulla prima. Emergono, così, con il potere performativo della tecnica e del pedinamento digitale, l’identità “narrativa” delineata dai motori di ricerca; quella “transattiva”, che descrive il profilo di consumatore espresso dalle nostre opzioni commerciali; persino quella “predittiva”, che anticipa comportamenti e finanche responsabilità, sulla base del nostro profilo stilato dall’algoritmo secondo le nostre scelte passate.

Con il digitale, l’identità diviene un mosaico di micro-identità frammentate in rete ma, soprattutto, si emancipa dalla dimensione statica e tendenzialmente immutabile che le è stata tradizionalmente ascritta, per divenire quel processo evolutivo e incrementale in cui oggi si snoda la costruzione della persona.

Su questo terreno, la protezione dei dati ha svolto un ruolo centrale di “ricomposizione dell’Io diviso”(per dirla con Ronald Laing), polverizzato nei mille frammenti dispersi in rete, garantendo non già il diritto all’autonarrazione, ma a una rappresentazione integrale e, per questo, il più possibile esatta, non distorta né parziale, della persona.

Ma il potere performativo della tecnica incide sull’identità, oggi, anche per effetto dell’intelligenza artificiale e, quindi, delle decisioni algoritmiche da questa alimentate. Ad esse - proprio perché percepite, erroneamente, come neutre e quindi meno discrezionali di quelle umane - vengono delegate sempre più spesso scelte determinanti e tutt’altro che neutre, per la vita privata e pubblica: dalla diagnosi medica alla polizia “predittiva”, dal *credit scoring* alla valutazione, addirittura, dell’idoneità adottiva delle coppie.

Il rischio di un utilizzo discriminatorio delle decisioni algoritmiche, tanto più se funzionali all’esercizio del potere coercitivo è, del resto, oggetto di particolare attenzione nell’ambito della direttiva 2016/680 e del dlgs 51/2018 che l’ha trasposta.

Se, infatti, la prima ha sancito un espresso divieto di decisioni automatizzate fondate su dati particolari, che inducano discriminazioni; il secondo l’ha presidiato con la tutela penale, nella consapevolezza del rischio di una combinazione tra il potere investigativo e quello, sempre più forte, della tecnologia, soprattutto per i soggetti più vulnerabili o per le minoranze.

Un argine essenziale a queste implicazioni distopiche dell’i.a. è proprio il principio di trasparenza algoritmica. Esso consente, infatti, di rilevare e di correggere potenziali errori nel processo automatizzato, a tutela del singolo e della stessa correttezza procedurale della decisione, sia in via preventiva (con obblighi informativi sulla logica da seguire) sia in via successiva, con il diritto alla spiegazione della decisione assunta.

L’esigenza, diffusamente avvertita e non solamente in Europa, di un’effettiva trasparenza e contestabilità delle decisioni algoritmiche dimostra come il progressivo affermarsi di potere sempre più forte, quale appunto quello dell’intelligenza artificiale, esige – nella logica democratica dei *checks and balances* – obblighi, altrettanto significativi, di diligenza e di correttezza verso il soggetto passivo di quel potere.

In questo paniere di diritti, da attingere da quel nucleo fondativo di cui all’art. 2 Cost., dalle radici antiche ma dagli orizzonti sempre nuovi, la privacy svolge certamente un ruolo primario.

Essa, infatti, garantisce un governo antropocentrico dell’innovazione, salvaguardando l’identità e la dignità individuale rispetto al potere performativo della tecnica. In questo senso la privacy rappresenta davvero un *habeas*

*data*: corrispettivo, nella società digitale, di ciò che l'*habeas corpus* ha rappresentato sin dalla *Magna Charta*; quale presupposto principale di immunità dal potere, promani esso dallo Stato, dal mercato o dalla tecnica.

#### 4. Le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale

La disciplina di protezione dei dati nasce infatti e si sviluppa intorno all'esigenza di coniugare dignità della persona e libertà d'iniziativa economica; garanzie individuali e innovazione tecnologica; libertà della persona ed esigenze di giustizia, di sicurezza, di trasparenza, d'informazione.

L'accesso alla rete è divenuto presupposto necessario di effettività dei diritti fondamentali e dunque esso stesso diritto fondamentale. La sua costituzionalizzazione è presente nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si tratta di superare il *digital divide* che rappresenta, oggi, una delle diseguaglianze più inaccettabili e che riproduce e amplifica le vulnerabilità più tradizionali.

E se il divario digitale costituisce uno dei limiti più rilevanti, sotto il profilo egalaritario e inclusivo del processo di digitalizzazione della vita privata e pubblica, esso tuttavia è caratterizzato nell'ora presente da alcune distorsioni che alterano profondamente la natura della rete, rischiando di tradirne la promessa originaria di democraticità e di pluralismo, in primo luogo informativo.

Il combinato disposto del *microtargeting* informativo - come metodo di selezione delle notizie da proporre all'utente - e della diffusione in rete di contenuti falsi oltre che illeciti, spacciati per verità alternative, rischia infatti di rendere quella che è nata come la più grande e aperta *agorà* della storia una somma di *enclaves*, zone ad accesso limitato (Zygmunt Bauman).

Per eterogenesi dei fini, una società, quella digitale, che ha visto cadere i confini di Stati e di sistemi ordinamentali grazie alla connessione globale e all'accesso a ogni sorgente informativa ovunque presente, rischia però di indurre una sorta di riflesso autistico nelle relazioni intersoggettive, tale da evitare il confronto con l'altro-da-sé, di annullare il *Mit-dasein* di Martin Heidegger.

Questa sorta di autismo informativo, che frantuma l'informazione in miriadi di "cascate informative" autoreferenziali e personalizzate su base algoritmica, determina essenzialmente due implicazioni di rilievo.

La prima, sul piano socio-politico, attiene alla polarizzazione estremistica, fin quasi una balcanizzazione, delle posizioni espresse e formate in rete, con il rifiuto della complessità del pensiero, in favore di uno spontaneismo troppo spesso aggressivo e ostile alle differenze. Di qui anche populismi, *hate speech* e una generale mutazione della politica da centripeta in centrifuga, con la tendenza diffusa alla costruzione di identità in chiave oppositiva e polemica.

La seconda implicazione concerne il modo in cui si forma l'opinione pubblica, in particolare politica. Per effetto della "bolla di filtri" e del *microtargeting*, la stessa ricerca di informazioni, di notizie e di tutto ciò che forma l'opinione politica di ciascuno, rischia di essere tutt'altro che neutra rispetto alle proprie precomprensioni

L'informazione rischia così di degenerare in "auto-comunicazione di massa" e il *nudging* politico, reso possibile dalla propaganda ritagliata sul profilo di elettore attribuito all'utente dall'algoritmo, come nel caso *Cambridge Analytica*, rischia di destrutturare dall'interno le dinamiche democratiche.

L'invio di contenuti specificamente ritagliati sulla base del "pedinamento digitale" dell'utente può, infatti, avere una valenza manipolativa del consenso elettorale non paragonabile ad alcun monopolio dell'informazione perché, appunto, capace di adattarsi così perfettamente al pensiero del "bersaglio" da anticiparne il giudizio e limitarne fortemente l'autodeterminazione. Sì che ora, con proiezione nel futuro, incominciamo a discorrere di "neurodiritti".

Peraltro, l'abitudine alle sedicenti "postverità" riduce la notizia a narrazione, sostituendo, nella parresia della rete, i criteri di attendibilità ed esattezza con quelli di mera credibilità e di efficacia narrativa.

La rivoluzione dell'informazione non è neutra dal punto di vista dell'allocatione del potere. Se si erode quella rappresentativa, la democrazia "immediata" ha, infatti, sostituito ai tradizionali corpi intermedi poteri privati capaci di definire, con le condizioni generali di contratto, il perimetro di libertà e di diritti fondamentali, subordinando il tutto alla logica della *lex mercatoria*.

## **5. La disintermediazione**

La rete, infatti, con la sua strutturale disintermediazione ha certamente, da un lato, moltiplicato esponenzialmente le possibilità di libera espressione e di accesso all'informazione, rappresentando per questo un potente strumento di progresso democratico. Dall'altro, tuttavia, ha anche favorito una polarizzazione sociale mai così forte in quella che è stata definita l'età della rabbia, in gran parte anche per effetto dell'"engagement", della viralità della condivisione e del funzionamento degli algoritmi.

Essi tendono, infatti, a valorizzare nella stessa presentazione dei contenuti quelli più attrattivi di *like* e visualizzazioni, ovvero generalmente quelli più estremi, meno mediati dalla riflessione razionale e molto spesso più aggressivi e discriminatori.

Inutile notare che ad assurgere al ruolo di capro espiatorio sono generalmente minoranze, soggetti particolarmente vulnerabili o comunque percepiti, per le ragioni più varie, come altro-da-noi (per origine etnica, genere, credo religioso o politico, ecc.). E, come sempre in contesti caratterizzati dall'indebolimento dei legami sociali, la contrapposizione all'altro rafforza, nella sua percezione, l'identità di chi esclude; funziona da dispositivo identitario tanto quanto è discriminatorio.

Quello dei discorsi d'odio è dunque, evidentemente, un fenomeno complesso, le cui radici profonde e molteplici implicano soluzioni non certamente unilaterali e tantomeno riduzioniste, ma fondate su di una strategia di protezione integrata e multidisciplinare.

## **6. Il digitale al servizio dell'uomo**

La permanenza della condizione pandemica ci ha insegnato a convivere con le limitazioni dei diritti, tracciando tuttavia il confine che separa la deroga dall'anomia.

Ma quella della democrazia liberale contro le derive autoritarie è una vittoria da rinnovare giorno per giorno mai dandola per acquisita, come ha fatto l'Europa che ha dimostrato di saper coniugare, senza contrapporre, libertà e solidarietà, sfuggendo alla tentazione delle scorciatoie tecnocratiche della biosorveglianza.

E se la traslazione *on line* della vita e la funzionalizzazione, a fini sanitari, della tecnica è stata possibile senza cedere allo stato di eccezione, ciò non ha comunque potuto impedire una profonda trasformazione sociale, culturale

e perfino antropologica di cui la pandemia è stata un catalizzatore, rivelando quanto sia profonda l'interrelazione tra la nostra vita e il digitale.

Il digitale ha dimostrato di poter essere al servizio dell'uomo, ma non senza un prezzo di cui bisogna avere consapevolezza: l'accentramento progressivo, in capo alle piattaforme, di un potere che non è più soltanto economico, ma anche - e sempre più - performativo, sociale, persino decisionale.

Un potere che si innerva nelle strutture economico-sociali, fino a permeare quel "caporalato digitale" rispetto ai lavoratori della *gig economy*, protagonisti (anche in Italia) del primo sciopero contro l'algoritmo: gli "invisibili digitali".

I "gatekeepers", appunto, stanno assumendo un ruolo sempre più determinante nelle dinamiche collettive, economiche, persino politiche, assurgendo a veri e propri poteri privati scevri, tuttavia, di un adeguato statuto di responsabilità.

La pandemia ha dimostrato l'indispensabilità dei servizi da loro forniti ma, al contempo, anche l'esigenza di una strategia difensiva rispetto al loro pervasivo 'pedinamento digitale', alla supremazia contrattuale, alla stessa egemonia "sovrastrutturale", dunque culturale e informativa, realizzata con pubblicità mirata e *microtargeting*.

La privacy appare paradossalmente sempre meno una mera questione "privata" e, sempre più, un tema di rilievo pubblico centrale, su cui si misura, anche in termini geopolitici, la tenuta dello Stato di diritto.

I principi di non esclusività, di comprensibilità e di non discriminazione introdotti dal Regolamento europeo rappresentano, dunque, un punto di riferimento ineludibile per un governo sostenibile della principale innovazione del futuro: l'intelligenza artificiale.

Proprio i principi di trasparenza algoritmica e di responsabilizzazione - quali presupposti indispensabili a prevenire le implicazioni pregiudizievoli dell'intelligenza artificiale per i singoli e la collettività - sono i cardini attorno ai quali si sviluppa l'AIA, la cui presentazione sottende una scelta importante, in termini non solo regolatori, ma anche e soprattutto politici e assiologici.

Esso, soprattutto se iscritto all'interno della politica del digitale europea, complessivamente intesa, esprime l'esigenza di rimodulare il perimetro del tecnicamente possibile sulla base di ciò che si ritiene giuridicamente ed eticamente accettabile, temperando l'algocrazia con l'algoretica.

## **7. Il rapporto tra l'uomo e la macchina**

Quando si discute d'intelligenza artificiale, dunque, di macchine sempre più simili all'uomo, sovvien l'interrogativo, quasi profetico, posto nel 1953 da Ungaretti, nel primo numero de *La civiltà delle macchine*: "Come farà l'uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso"?

In quest'interrogativo, vi è tutta la consapevolezza tragica della complessità del rapporto tra l'uomo e le macchine, ma anche l'aspirazione a un governo antropocentrico e filantropico (in quanto cioè votato al progresso sociale) della tecnica. La profondità di quell'interrogativo è oggi ancora il nodo irrisolto del nostro avvicinamento alla tecnica, oscillante tra un acritico entusiasmo per il soluzionismo tecnologico, con le sue sorti magnifiche e progressive e, invece, un altrettanto ingiustificato neo-luddismo.

Quest'ultima posizione si nutre di radici, anche semantiche, antiche. Il termine "*mechane*", da cui macchina, oltre al significato neutro di strumento operativo include quello di artificio per eludere, con potenza quasi demoniaca, la natura, le sue regole, i suoi limiti.

Di qui, nella cultura greca, la vendetta divina sulla *hybris* di chi voglia promuovere la "potenza di fuoco" della macchina, che porta alla distruzione delle ali di Icaro e alla punizione di Prometeo, reo di aver rubato il fuoco per portarlo agli uomini, dando vita all'età della tecnica. E di qui anche – lo ricordava Remo Bodei- la condanna etica che pesa fatalmente, originariamente, sulla tecnica, rea di alterare, ingannandola, la fisiologia naturale, acquisendo così quel valore perturbante che Freud assegnava agli automi.

L'idea, più o meno subconscia, di una macchina talmente potente da invertire il suo rapporto di derivazione con l'uomo, reso schiavo dalla sua illimitata volontà di potenza, è indubbiamente una costante dell'approccio alla tecnica. Nel 1956, Günther Anders, ne *L'antiquatezza dell'uomo*, descriveva come vergogna prometeica la consapevolezza, da parte dell'uomo, della propria insufficienza "al cospetto della straripante perfezione delle macchine", che lo costringerebbe a fare i conti con la perfezione delle proprie creazioni e, per converso, con l'imperfezione della sua umana, troppo umana biologia.

Questa lettura del rapporto uomo-macchina sembra straordinariamente attuale, di fronte a quella che Eric Sadin definisce la svolta ingiuntiva della tecnica, sempre più demiurgica, predittiva e quindi performativa. È, in particolare, il caso del governo degli algoritmi, così profondamente radicato nelle dinamiche (non solo informative) del capitalismo delle piattaforme da incidere in misura rilevante tanto sulla costruzione dell'io quanto sulla formazione dell'opinione pubblica.

Si pensi alle micro-identità attribuite a ciascuno con il pedinamento digitale e, rispettivamente, agli effetti sociali, dimostrati dal caso *Cambridge Analytica*, della distorsione informativa dovuta al bersagliamento di notizie e rappresentazioni del reale modellate sul profilo del soggetto stilato dall'algoritmo in chiave confermativa.

Ma alla base del rischio, denunciato da Emanuele Severino, di un rovesciamento dell'interrogativo su cosa l'uomo possa fare della tecnica nel suo inverso (ossia, cosa la tecnica possa fare dell'uomo), vi è indubbiamente il passaggio alla "terza età della macchina", quella di un'intelligenza artificiale non di rado persino antropomorfizzata, che fa prendere corpo all'idea simbolica dell'automa. Si segna così il passaggio da una tecnica protesica (volta cioè a colmare le carenze dell'uomo) a una mimetica, che imita a tal punto l'uomo e la sua razionalità fino a superarne i limiti e ad imporre la propria sovranità epistemologica.

Di qui il rischio di quella che, ancora Sadin, definisce deriva antiumanista, dovuta in primo luogo al rifiuto inconscio della finitezza, della fallibilità e quindi anche della vulnerabilità dell'uomo.

## **8. La sfida europea**

Ora, naturalmente, né l'acritico entusiasmo scienziasta né, tantomeno, la lettura antiumanista e neoluddista del progresso sono gli avvicinamenti corretti al tema del governo della tecnica. Tantomeno lo sono rispetto alla sua più magnifica e al tempo stesso problematica espressione, ovvero l'intelligenza artificiale, la cui capacità di autonoma decisione rispetto all'uomo che ne ha progettato il sistema, rievoca indubbiamente il mito (e i relativi fantasmi) dell'automa che si autonomizza dal suo creatore.

Sicuramente, l'i.a. dischiude infinite possibilità suscettibili di migliorare sensibilmente la vita individuale e collettiva: dal progresso nella diagnosi e nella terapia delle patologie alla capacità di agevolare la qualità del lavoro “come vocazione” (per riprendere la definizione di Max Weber), liberando l'uomo dal peso della “inutile fatica”, il *labor*. E in questo senso l'innovazione, soprattutto quella dell'intelligenza artificiale va promossa davvero come un bene comune, perseguita come un obiettivo necessario per il progresso sociale delle nazioni ma, direi, dell'umanità tutta.

Ma questo sviluppo non può prescindere da un governo antropocentrico dell'innovazione, da declinare in chiave personalista e solidarista, secondo le direttive assiologiche sottese alla nostra Costituzione, così come alla Carta di Nizza.

Ecco perché il discorso sulla tecnica, (che oggi, in particolare, intendiamo suscitare), è essenzialmente un discorso sul potere e sulla libertà e, per questo, un discorso sulla democrazia, al cui sviluppo il diritto è chiamato a dare un contributo importante se vuole agire, non subire, l'innovazione.

La sfida è, dunque, tutta nel tracciare il confine oltre il quale, per riprendere Nietzsche, non si può fare tutto ciò che si può fare, ponendo limiti a una volontà di potenza che, altrimenti, non ne conoscerebbe e che, anzi, tenderebbe a spostare sempre più in là la frontiera delle possibilità.

Quello del limite e dello scopo (o, meglio, di uno scopo diverso dalla mera volontà di potenza) è, dunque, il principale obiettivo da perseguire nel governo della tecnica e soprattutto di quella sua altissima espressione che è l'intelligenza artificiale, soprattutto di fronte alla crescita esponenziale del suo utilizzo.

L'Europa ha colto pienamente questa sfida, delineando (in particolare con lo schema di regolamento sull'intelligenza artificiale proposto dalla Commissione ad aprile del 2021: *Artificial Intelligence Act*) una strategia antropocentrica di governo della tecnica, che temperi la *rule of technology*, in tutta la sua autoreferenzialità, con la *rule of law*. Nel promuovere un'innovazione sostenibile sotto il profilo delle garanzie giuridiche, dell'equità sociale, della dignità personale, l'Europa ha investito sul terreno del digitale la propria identità come Comunità di diritto, marcando la propria specificità tanto rispetto alla *deregulation* americana quanto rispetto all'autoritarismo sino-coreano.

Si tratta di una sfida che l'Europa ha colto non da ora, ma già nel 2016 con il Gdpr, che reca un primo, essenziale statuto giuridico dell'i.a., articolatesi su alcuni principi dirimenti: quello di non esclusività della decisione automatizzata che abbia effetti significativi sulla persona; quello della sua comprensibilità e del divieto di discriminazione.

Il primo, in particolare, nell'escludere la possibilità di una delega incondizionata all'algoritmo può rappresentare un argine significativo rispetto al rischio di quello che Hobbes, riferendolo al potere sovrano, definiva “dominio dispotico” in quanto insindacabile e totalizzante.

Non meno rilevante è il principio di comprensibilità della decisione algoritmica, recentemente valorizzato, anche in sede giurisdizionale, con l'affermazione della necessità dell'inclusione, nell'oggetto del consenso, della logica algoritmica applicata al trattamento dei dati personali.

Questo principio è stato poi richiamato dal Consiglio di Stato rispetto all'atto amministrativo informatico, traendone una declinazione “rafforzata del principio di trasparenza”, idonea a minimizzare il rischio dell'opacità delle decisioni algoritmiche, dovuta anche al regime di segretezza proprio dei diritti di privativa sul *software*.

Determinante, infine, è il principio di non discriminazione algoritmica, valorizzato dal legislatore interno, con il d.lgs. 51 del 2018, soprattutto in relazione all'esercizio del potere coercitivo, che se combinato con un uso distorsivo della potenza di calcolo, rischia di eludere l'intero sistema di garanzie costruito dal costituzionalismo democratico a tutela delle libertà inviolabili.

## **9. (La proposta di) regolamento europeo sull'intelligenza artificiale**

I principi di non esclusività, comprensibilità e non discriminazione introdotti dal Gdpr rappresentano, dunque - e continueranno a rappresentare sino all'approvazione definitiva dell'AIA - un punto di riferimento ineludibile per un governo sostenibile dell'intelligenza artificiale.

Proprio i principi di trasparenza algoritmica e responsabilizzazione - quali presupposti indispensabili a prevenire le implicazioni pregiudizievoli dell'intelligenza artificiale per i singoli e la collettività - sono i cardini attorno ai quali si sviluppa l'AIA, la cui presentazione sottende una scelta importante, in termini non solo regolatori ma anche e soprattutto politici e assiologici. Esso, soprattutto se iscritto all'interno della politica del digitale europea, complessivamente intesa, esprime l'esigenza di rimodulare il perimetro del tecnicamente possibile sulla base di ciò che si ritiene giuridicamente ed eticamente accettabile, temperando - come è stato sostenuto - l'algocrazia con l'algoretica.

L'AIA è, infatti, uno (forse persino il più rilevante) dei vari tasselli che compongono il mosaico, in costante evoluzione, della regolazione europea del digitale, nel cui ambito il Gdpr svolge un ruolo centrale, rappresentando un argine importante al capitalismo estrattivo, fondato sullo sfruttamento (altrimenti incontrollato) di quei frammenti di libertà e di vissuto che sono i dati personali.

A questo mosaico si aggiungeranno, una volta approvate, alcune tessere particolarmente importanti, quali il *Digital Services Act* e il *Digital Markets Act*, presentati dalla Commissione a dicembre con l'intento di introdurre una regolazione essenziale - adeguata alle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento - del potere privato (e sempre meno sindacabile) delle piattaforme.

Rispetto a tali proposte di riforma, l'AIA è certamente complementare, in quanto mira a disciplinare le condizioni per un utilizzo sostenibile (dal punto di vista sociale, politico, assiologico) della potenza di calcolo, che è il fondamento e il presupposto dell'economia delle piattaforme.

È significativo che queste norme strategiche siano state affidate alla fonte regolamentare- ormai divenuta forma regolatoria tipica in materia d'innovazione - che esprime quella vocazione unitaria ("*one continent, one law*") sottesa alle riforme che si caratterizzano maggiormente in termini assiologici.

L'AIA sviluppa e valorizza ulteriormente i principi, di metodo e di merito, introdotti con il Regolamento: l'approccio fondato sul rischio con i correlativi, proporzionali adempimenti; gli obblighi di trasparenza verso gli utenti; l'articolazione del sistema sanzionatorio con cornici edittali riferite al fatturato in modo da esercitare maggiore deterrenza; l'ambito oggettivo di applicazione modulato sul criterio del "*targeting*" e dunque della localizzazione dei destinatari dell'offerta produttiva, così da determinare un'indiretta extraterritorialità della normativa; le certificazioni e i codici di condotta quali espressione di co-regolazione e sussidiarietà orizzontale, volti a promuovere la *compliance* come fattore reputazionale e dunque di vantaggio competitivo; l'obbligo di comunicazione degli "incidenti" suscettibili di determinare pregiudizi a terzi; alcune soluzioni ordinamentali come

quella della cooperazione decentralizzata tra autorità nazionali all'interno del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale, cui partecipa anche il Garante europeo per la protezione dei dati.

L'architettura regolatoria si fonda su di una definizione dell'i.a. tecnologicamente neutra e lungimirante (*"future proof"*) e su di una distinzione dei relativi sistemi sulla base della loro rischiosità. In primo luogo, si vietano i sistemi idonei a determinare discriminazioni o forme di sorveglianza incompatibili con i valori europei, riaffermando così l'intangibilità dei diritti fondamentali, dell'eguaglianza e della dignità rispetto alle nuove vulnerabilità indotte dalla tecnica.

Si vietano quindi le applicazioni d'intelligenza artificiale fondate su tecniche subliminali tali da condizionare il comportamento altrui o da sfruttare le vulnerabilità di gruppi sociali, nonché sistemi di *social scoring* basati sul monitoraggio del comportamento individuale. E' un limite importante, che contrasta non solo derive simili a quelle del modello cinese, ma anche quell' *"automating poverty"* propria del ricorso ad algoritmi potenzialmente (ancorché non intenzionalmente) discriminatori, per l'erogazione di prestazioni di *welfare*.

Ne è un esempio il sistema olandese di verifica antifrode (SyRI) ritenuto illegittimo dalle corti interne e definito strumento al servizio dello "Stato di sorveglianza per i poveri" dall'alto rappresentante Onu per i diritti umani, in quanto capace di individuare, con un monitoraggio socialmente selettivo, proprio le fasce più svantaggiate della popolazione. E, anzi, proprio questo modello sta rappresentando, come già il Gdpr, il paradigma cui altri Stati si ispirano: persino la Cina, che con le recenti Linee guida e la legge sulla protezione dati, pur con tutti i loro limiti, dimostra di aver compreso l'importanza di una governance sostenibile, anche dal punto di vista etico, del digitale.

Per altro verso, i sistemi presuntivamente ritenuti ad alto rischio per caratteristiche intrinseche sono assoggettati a un articolato apparato di vincoli e cautele nella logica dei principi di precauzione e prevenzione. Vi sono poi i sistemi d'intelligenza artificiale soggetti ad obblighi di trasparenza peculiari in ragione della loro incidenza sulla persona e, infine, i sistemi d'intelligenza artificiale a rischio basso o minimo, cui si concede maggior margine di applicazione.

L'AIA delinea dunque già, nell'*an*, un'opzione politica essenziale in favore di un progresso che sia agito e non subito dall'uomo (di qui la centralità del principio di supervisione umana). Nel *quomodo*, si declina quest'obiettivo in soluzioni particolarmente importanti soprattutto per contrastare il rischio di rifeudalizzazione dei rapporti sociali.

La sinergia tra questa disciplina e il Gdpr potrà, allora, rappresentare davvero quella via europea all'innovazione – alternativa tanto al liberismo americano quanto all'autoritarismo e collettivismo digitale cinese – cui si affiderà una parte importante del governo del futuro, in nome della tutela integrale della persona umana e del suo sviluppo.